



COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE IL PIANO
GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI,
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 07 Agosto 2003
Esecutivo ai sensi di legge dal 27 Settembre 2003
Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 16.04.2005 (artt.7,23,24,28,28bis);
Modificato art.38 – 2° comma – con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 12/03/2008*

S O M M A R I O

CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 Oggetto del Regolamento.
- Art. 2 Ambito di applicazione.
- Art. 3 Limitazioni e deroghe.

CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'.

- Art. 4 Ambito di applicazione e gestione del servizio.
- Art. 5 Funzionario Responsabile.
- Art. 6 Presupposto dell'imposta.
- Art. 7 Soggetto passivo dell'imposta.
- Art. 8 Obbligo della dichiarazione.
- Art. 9 Casi di omessa dichiarazione – Sanzioni.
- Art. 10 Modalità di applicazione dell'imposta.
- Art. 11 Pagamento dell'imposta.
- Art. 12 Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale.
- Art. 13 Rettifica ed accertamento d'ufficio.
- Art. 14 Contenzioso.
- Art. 15 Tariffe.
- Art. 16 Riduzioni tariffarie.
- Art. 17 Esenzioni dall'imposta.
- Art. 18 Divieti generici.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

- Art.19 Ambito di applicazione e Gestione del servizio.
- Art.20 Funzionario Responsabile.
- Art.21 Definizione e finalità del servizio.
- Art.22 Soggetto passivo dell'imposta.
- Art.23 Superficie degli impianti e caratteristiche.
- Art.24 Ripartizione della superficie degli impianti.
- Art.25 Modalità per le pubbliche affissioni.
- Art.26 Consegna del materiale da affiggere.
- Art.27 Tariffe.
- Art.28 Riduzione dal diritto.
- Art.28bis Spazi riservati ed esenzioni dal diritto.
- Art.29 Esenzione dal diritto.
- Art.30 Pagamento del diritto e recupero delle somme.
- Art.31 Gestione contabile delle somme riscosse.
- Art.32 Contenzioso.
- Art.33 Sanzioni amministrative ed interessi.
- Art.34 Divieti generici.

CAPO IV - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

1) TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI:

Art.35	Insegna d'esercizio e tende parasole.
Art.36	Preinsegna (frece direzionali).
Art.37	Sorgente luminosa.
Art.38	Cartello.
Art.39	Striscione, locandina, stendardo.
Art.40	Segno orizzontale reclamistico.
Art.41	Impianto pubblicitario di servizio (arredo urbano).
Art.42	Impianto di pubblicità e propaganda.
Art.43	Pubblicità eseguita con mezzi sonori.
Art.44	Volantinaggio.
Art.45	Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari "A".
Art.46	Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari luminosi "B".
Art.47	Mezzi pubblicitari con display luminoso "C".

2) DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI:

Art.48	Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.
Art.49	Domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
Art.50	Allegati alla domanda.
Art.51	Uso e durata dell'autorizzazione.
Art.52	Obblighi del titolare dell'autorizzazione.
Art.53	Rinnovo dell'autorizzazione.
Art.54	Revoca dell'autorizzazione.
Art.55	Sanzioni amministrative.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art.56	Norme finali di rinvio.
Art.57	Abrogazioni delle precedenti disposizioni.

TAVOLE CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO (Depositate presso l'ufficio Tributi)

- a) TAVOLA "A": "Rilievo degli impianti esistenti per le pubbliche affissioni"
- b) TAVOLA "B": "Rilievo su tavola della situazione esistente delle installazioni pubblicitarie – Dicembre 2002 – con perimetrazione dei Centri Abitati"
- c) TAVOLA "C": "Schede tecniche-tipologiche degli impianti"
- d) TAVOLA "D": "Documentazione fotografica di tutti gli impianti pubblicitari esistenti – Dicembre 2002"

CAPO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente nell'ambito del territorio comunale, anche al fine di tutelare i valori storico-architettonici nonché paesaggistici del Comune di Cislago, l'applicazione dell'imposta di pubblicità nonché dei diritti sulle pubbliche affissioni a norma del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod.
2. Il Piano Generale degli Impianti determina la tipologia, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed affissionali, siano essi esposti su proprietà pubbliche o private.
3. Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale Impianti attraverso la determinazione delle caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di affissione, è di garantire l'interesse pubblico nella diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica. Il Piano Generale Impianti indica inoltre la parte di impianti affissionali destinati ad accogliere messaggi di carattere commerciale, la cui affissione è richiesta al Servizio Pubblico.
4. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione.

Articolo 2 **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai messaggi istituzionali, pubblicitari, commerciali e privati nonché all'arredo urbano e sono sottoposte alla seguente definizione:

Fuori dal Centro Abitato:

Si applicano le disposizioni di cui al vigente Codice della Strada.

All'interno del Centro Abitato:

Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Comunale in materia fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

La perimetrazione del Centro Abitato, ai fini del presente regolamento, è quella stabilita con Deliberazione di Giunta n. 148 del 05.06.1998 ai fini del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada i Comuni, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) hanno facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri messaggi pubblicitari.

Articolo 3 **Limitazioni e deroghe**

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dal Centro Abitato, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni, previste dal presente Regolamento, per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dal Centro Abitato, nel rispetto della Legge Regionale del 23 febbraio 2000, n. 17 in materia di inquinamento luminoso nonché a debita distanza dall'apparato radicale di alberi e/o arbusti insiti sul pubblico suolo; tale distanza non potrà essere comunque inferiore a ml. 3.00 calcolata dal colletto dell'albero o arbusto al limite della buca approntata per il sostegno dei mezzi pubblicitari;
3. E' vietata ogni forma di pubblicità lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico nonché sugli edifici di carattere storico ed in genere su tutti quelli sottoposti a vincolo artistico.
4. E' vietata ogni forma di pubblicità in prossimità di Chiese e cimiteri.

CAPO II **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

Articolo 4 **Ambito di applicazione e gestione del Servizio**

1. La pubblicità esterna è soggetta, a norma delle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod., ad una imposta a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. Il Servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale ed è gestito a mezzo concessione affidata a apposita ditta autorizzata ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.,446.

Articolo 5 **Funzionario responsabile**

1. Il Funzionario responsabile, nominato dalla ditta concessionaria del servizio, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di febbraio di ciascun anno dovrà inviare, al Servizio Tributi, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la stessa relazione dovranno essere proposte eventuali iniziative, non di sua competenza ma, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
3. Al Funzionario responsabile sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Articolo 6 **Presupposto dell'imposta**

1. La diffusione dei messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

Articolo 7 **Soggetto passivo dell'imposta**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. *(punto aggiunto con delibera CC n. 15 del 16.04.2005)*
Per i soggetti di cui al successivo art. 28 non trova applicazione l'imposta di pubblicità.

Articolo 8

Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal concessionario, indicando le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. E' fatto obbligo al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 9

Casi di omessa dichiarazione - Sanzioni

1. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:
 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - effettuata con veicoli;
 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli, o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente o lampeggiante o similare;
2. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. , la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:
 - effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
 - effettuata con palloni frenanti e simili o mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
1. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle norme regolamentari valgono le disposizioni prescritte dall'art. 24 del D.Lgs. 507/93 e succ. mod. nonché le prescrizioni stabilite dal Consiglio Comunale, in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 473/97, in materia di sanzioni amministrative.

Articolo 10

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandiere e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibile al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art.7, commi 2,6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod.

Articolo 11

Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad Euro 1.549,38.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
4. Entro il termine di due anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il concessionario è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Articolo 12

Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 13

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile nominato dal concessionario.

Articolo 14

Contenzioso

1. Contro gli avvisi di accertamento è ammesso ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale secondo quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15

Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni previste.
2. L'atto di adozione delle tariffe deve essere sempre disponibile presso la sede comunale in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Articolo 16

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Articolo 17

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché

siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelle riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle prestazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale o di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 18 **Divieti generici**

1. Per quanto riguarda la gestione dell'imposta di pubblicità valgono le limitazioni previste all'art.3 del presente regolamento.

CAPO III **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 19 **Ambito di applicazione e gestione del Servizio**

1. Le pubbliche affissioni sono soggette, a norma delle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. , ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. Il Servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale ed è gestito a mezzo concessione affidata a apposita ditta autorizzata a norma degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 20

Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario responsabile nominato dalla ditta concessionaria del servizio, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, entro il mese di febbraio di ciascun anno dovrà inviare al Servizio Tributi una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la stessa relazione dovranno essere proposte eventuali iniziative, non di sua competenza ma, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
3. Al Funzionario responsabile sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei diritti sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Articolo 21

Definizione e finalità del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 22

Soggetto passivo dell'imposta.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Articolo 23

Superficie degli impianti e caratteristiche.

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti.
2. *(punto così modificato con delibera CC n.15 del 16.04.2005)*
Tutti gli impianti affissionali dovranno essere ordinati per caratteristiche, superficie e localizzazione, omogenei per modelli, strutture di sostegno e colori nonché distinti e numerati per tipologia;

Articolo 24

Ripartizione della superficie degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale, e comunque prive di rilevanza economica: non meno del 30% della superficie complessiva;
 - b) alle affissioni di natura commerciale: non meno del 60% della superficie complessiva;

c) *(lettera così modificata con delibera CC n. 15 del 16.04.2005)*

alle affissioni dirette di cui all'art.28 bis del presente Regolamento:
non meno del 10% della superficie complessiva;

Tutti gli impianti sono appositamente numerati e segnalati in base alla loro destinazione.

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 25

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla richiesta, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Articolo 26

Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati al concessionario.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Articolo 27

Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al concessionario, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere disponibile nell'ufficio cui è affidato il servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa facilmente essere consultato da chi vi abbia interesse.

Articolo 28 **Riduzione dal diritto**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

2. *(punto aggiunto con delibera CC n. 15 del 16.04.2005)*
Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dal successivo art.28 bis.

Articolo 28 bis **Spazi riservati ed esenzioni dal diritto** *(articolo aggiunto con delibera CC n. 15 del 16.04.2005)*

1. Il Comune riserva non meno del 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui al precedente art. 28, alcuni dei quali riservati in esclusiva ai manifesti funebri. Trattandosi di affissioni dirette il Comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione diretta è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Per i manifesti affissi in forma diretta colui che effettuerà le affissioni sarà l'unico responsabile della gestione dei propri manifesti mentre il Comune non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile di qualsiasi eventuale disagio.
3. La persona fisica che intende affiggere i manifesti di cui sopra, ad esclusione delle affissioni funebri, deve presentare apposita richiesta direttamente al Comune-Ufficio Tributi.
4. Le affissioni verranno autorizzate in ordine cronologico di arrivo e non verranno consentite per oltre una settimana prima dell'evento pubblicizzato. Salvo disponibilità degli spazi.

Articolo 29 **Esenzioni dal diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 30
Pagamento del diritto e recupero delle somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.

Articolo 31
Gestione contabile delle somme riscosse

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.
2. Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo è personalmente responsabile di rigoroso rispetto delle norme richiamate nel, precedente comma.

Articolo 32
Contenzioso

2. Contro gli avvisi di accertamento è ammesso ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale secondo quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 33
Sanzioni amministrative ed interessi

1. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle norme regolamentari valgono le disposizioni prescritte dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/93 e succ. mod. nonché le prescrizioni stabilite dal Consiglio Comunale, in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 473/97, in materia di sanzioni amministrative.

Articolo 34
Divieti generici

1. Per quanto riguarda la gestione dell'imposta di pubblicità valgono le limitazioni previste all'art.3 del presente regolamento.

CAPO IV
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1) TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI:

Articolo 35
Insegna d'esercizio e tende parasole

1. Per “insegna d’esercizio” si intende la scritta in caratteri alfa-numeric, completata eventualmente da un simbolo e da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per quanto concerne le insegne d’esercizio nonché per le tende parasole si rimanda a quanto previsto in materia dal vigente Regolamento Edilizio nonché dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

Articolo 36 Preinsegne (frece direzionali)

1. Per preinsegna si intende la scritta in caratteri alfa-numeric, completata di freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Ha forma rettangolare e le dimensioni sono stabilite e contenute nei limiti inferiori di metri 1 x 0,20 e superiori di metri 1 x 0,30.
3. Gli impianti saranno autorizzati a condizione che la struttura di sostegno permetta l’inserimento di un numero massimo di sei frecce direzionali per ogni senso di marcia a condizione che abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione.
4. **Nel Centro Abitato** le frecce direzionali, salvo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, dovranno essere collocate:
 - a non meno di 15 metri dalle intersezioni stradali;
 - ad un’altezza minima dal suolo di 1,5 metri ed ad una massima di 4 metri.
 - a non meno di 1,5 metri dal limite della carreggiata e comunque in ottemperanza alla L.R.20.2.1989, n.6;
 - a non meno di 20 metri dai segnali di pericolo, di direzione e da altri mezzi pubblicitari.

Fuori dal Centro Abitato valgono le norme del Nuovo Codice della Strada.

E’ fatto salvo il posizionamento in aderenza agli edifici anche ad una distanza inferiore dei 15 metri dalle intersezioni stradali.

5. Le strutture di sostegno devono essere a portale, realizzate per resistere alla spinta del vento, saldamente ancorate e realizzate con materiali non deperibili resistenti agli agenti atmosferici. La struttura, il colore e le dimensioni vengono indicate nella Tavola “C”: “ Schede tecniche-tipologiche degli impianti”.
6. L’Ente si riserva la facoltà di riordinare la materia, nel rispetto delle norme vigenti, con l’intento di uniformare la tipologia degli impianti prevedendo l’eliminazione degli impianti eventualmente in contrasto, struttura e/o collocazione.
7. E’ fatto salvo quanto prescritto al Capo I art. 3 comma 2.

Articolo 37 Sorgente luminosa

1. Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

2. Qualsiasi mezzo pubblicitario luminoso potrà essere autorizzato solo nel rispetto delle norme contenute nella Legge Regionale n. 17 del 23 febbraio 2000 in materia di inquinamento luminoso.

Articolo 38 Cartello

(2° comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 12/03/2008)

1. Per cartello si intende il manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
2. E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari solo fuori dei centri abitati **con l'esclusione del centro sportivo di proprietà comunale di Via Papa Giovanni XXIII.**
3. I cartelli devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore e devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. La struttura di sostegno e/o fondazione devono essere di colore nero e calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate.
4. I cartelli devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo e particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso, e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale specialmente in prossimità delle intersezioni. Possono avere dimensione massima di mq. 6 se posti ad una distanza non inferiore a mt.1,50 dal limite della carreggiata, perpendicolarmente al senso di marcia.
8. La struttura, il colore nonché le dimensioni vengono meglio indicate nella Tavola "C": " Schede tecniche- tipologiche degli impianti".
5. L'altezza da terra deve essere rispettata nella misura di 1,5 metri fatta eccezione per i cartelli collocati a titolo temporaneo. La distanza minima tra due cartelli, installati perpendicolarmente alla carreggiata, dovrà essere di 25 metri fatta salva eventuali norme più restrittive disposte in materia dal Nuovo Codice della Strada.
6. L'installazione temporanea di cartelli su steccati, palizzate e/o simili può essere autorizzata unicamente nei casi in cui le sopracitate strutture occultino le insegne degli esercizi commerciali.
7. Per quanto riguarda i ponteggi, è possibile autorizzare i cartelli pubblicitari nella misura in cui gli stessi non superino nel loro complesso il 50% della superficie disponibile del ponteggio stesso e comunque sino alla durata della concessione edilizia.
8. I cartelli installati in aderenza ai fabbricati ed unicamente su pareti cieche non possono superare i 20 mq e devono essere posti ad una altezza minima da terra di 5 metri fermo restando che la superficie massima utilizzabile è stabilita nel 50% dell'intera facciata.

Articolo 39 Striscione, locandina, stendardo

1. Per striscione, locandina, stendardo si intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminosa per luce indiretta.
La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.
Il bordo inferiore degli striscioni, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia su strade urbane che extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 6 metri rispetto al piano della carreggiata.
2. Possono avere superficie massima di mq 10 con altezza massima di mt.0,70.
3. L'installazione è consentita solo per manifestazioni, spettacoli, iniziative commerciali e culturali, nel periodo che va' dalla settimana precedente alle 24 ore successive l'iniziativa cui si

riferisce. Per manifestazioni e spettacoli di particolare rilevanza, in deroga a quanto previsto nei punti precedenti, possono essere autorizzate esposizioni da valutare di volta in volta.

4. L'installazione degli striscioni è consentita unicamente ad una distanza non inferiore di 25 metri dalle intersezioni.
5. E' consentito un numero massimo di 5 posizionamenti nello stesso periodo espositivo.

Articolo 40

Segno orizzontale reclamistico

1. Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfa-numeriche, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Sono consentiti solo in aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi commerciali ed industriali oppure lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
3. Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente al termine fissato dall'autorizzazione.
4. L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun modo generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

Articolo 41

Impianto pubblicitario di servizio (arredo urbano)

1. Per impianto pubblicitario di servizio si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale quali pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, rastrelliere per cicli e motocicli, lampioni, fioriere, giochi ed attrezzature per l'infanzia ed il tempo libero ed altre strutture recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso, sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. Gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da transenne parapetonali sono consentite su strade di tipo E ed F, con le prescrizioni di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada.
3. L'Ente, nel rispetto delle norme vigenti, si riserva la facoltà di riordinare la materia con l'intento di uniformare la tipologia degli impianti, anche limitando l'applicazione degli spazi pubblicitari solo ad alcuni dei suddetti elementi, prevedendo l'eliminazione degli impianti eventualmente in contrasto, per forme e/o collocazione.

Articolo 42

Impianto di pubblicità e propaganda

1. Per impianto di pubblicità o propaganda si intende qualunque altro manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La superficie massima consentita in centro abitato è di mq. 6.
3. Rientrano in questa categoria tutti i cartelli di sponsorizzazione installati a seguito di affidamento della tutela e manutenzione di aree a verde pubblico (ad es. aiuole, rotatorie) previa stipula di apposita convenzione con il Comune.

Articolo 43

Pubblicità eseguita con mezzi sonori

1. Per pubblicità fonica si intende qualsiasi pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori quali altoparlanti, megafoni e simili.

2. Sia fuori dal Centro Abitato che all'interno del Centro Abitato è consentita dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,30.
3. E' sempre vietata la pubblicità fonica nelle zone di rispetto dei cimiteri e delle chiese.
4. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle normative vigenti in materia.
5. In deroga ai punti di cui sopra è sempre consentita la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza, sanitaria o dal Sindaco.

Articolo 44 Volantinaggio

1. In tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini (manifestini) è consentita unicamente nelle cassette postali, appositi contenitori, *brevi manu*, presso esercizi pubblici e commerciali.
2. Per il volantinaggio di tipo commerciale deve essere sempre presentata apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D. Lgs. N. 507/1993.
3. La diffusione di volantini commerciali è consentita nella misura massima di una distribuzione al giorno.
4. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs n. 507/1993 e succ. mod.

Articolo 45 Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari "A"

1. I cartelli, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità e propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strumentali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui alle prescrizioni del presente regolamento.
4. Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore ad 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.

Articolo 46 Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari luminosi "B"

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né internamente, né d'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadro, o che, comunque, provochino abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa,

specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 metri, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. In centro abitato le distanze sono ridotte della metà.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Articolo 47 **Mezzi pubblicitari con display luminoso "C"**

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari con display luminoso con grafica in animazione per la divulgazione di messaggi pubblicitari e informazioni per la cittadinanza, previa convenzione che dovrà stabilire il tempo e il modo di funzionamento, la divisione tra messaggi di pubblica utilità e pubblicitari, le spese d'installazione, quelle di consumo di energia elettrica, i costi dell'impianto telefonico e relativo canone, la gestione gratuita per il Comune degli impianti, o di quelle parti di essi, riservati a messaggi di pubblica utilità, l'eventuale acquisizione al Comune degli stessi decorso un certo periodo di anni e quant'altro si reputerà necessario stabilire.
2. Il mezzo pubblicitario, se fornito di un unico schermo o display luminoso, dovrà assicurare informazioni immesse dal Comune per almeno la metà del tempo giornaliero previsto per il funzionamento; ove invece il mezzo fosse costituito da due schermi o display luminosi uno di essi sarà utilizzato completamente dal Comune per la diffusione dei propri messaggi e sarà di dimensioni almeno uguali a quello riservato alla pubblicità, salvo quanto diversamente stabilito in convenzione in relazione alle caratteristiche tecniche e all'evoluzione della tecnologia. La ripartizione tra messaggi pubblicitari e di pubblica utilità potrà avvenire anche attraverso una suddivisione degli impianti in modo che almeno la metà di questi venga utilizzata solo per messaggi di pubblica utilità (ad es. in corrispondenza della sede comunale o della biblioteca); le dimensioni dell'impianto predisposto unicamente per questi ultimi messaggi saranno decise dal Comune in relazione al luogo della sua collocazione.
3. L'Amministrazione comunale dovrà gestire la diffusione dei propri messaggi in modo autonomo e in tempo reale attraverso l'installazione di apposito programma negli uffici comunali; sarà pertanto ad essa fornito il software di gestione, il manuale operativo e sarà garantita l'eventuale preparazione di un funzionario all'uso del programma.
4. Le dimensioni dei mezzi pubblicitari con display luminoso saranno stabilite nell'apposita convenzione;
5. Nel centro abitato il posizionamento non può essere inferiore a:
 - mt. 15 dalle intersezioni stradali;
 - mt. 1,50 dal limite della carreggiata e comunque in ottemperanza alla L.R. 20.02.1989 n°6;
 - mt. 10 dagli altri segnali di pericolo, di direzione e da altri mezzi pubblicitari.
6. Il loro contenuto non deve essere offensivo per la pubblica morale e il buon costume nonché del sentimento religioso. Si applica anche in centro abitato l'art. 53 comma 8 del D.P.R. 16.12.1992, n°495.
7. Il manufatto dovrà essere assicurato per rotture, incidenti, vandalismi e calamità naturali.
8. In caso di cessazione del servizio pubblicitario gli impianti che siano di proprietà di privati diventeranno del Comune senza alcun onere aggiuntivo.

2) DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI:

Articolo 48

Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altro mezzi pubblicitari, su tutto il territorio Comunale, è rilasciata dall'Amministrazione Comunale attraverso il proprio Servizio competente. Se il richiedente è diverso dal proprietario del suolo o edificio su cui deve essere collocato il cartello o mezzo pubblicitario è richiesta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo. Se la collocazione è prevista lungo le strade o in vista di esse è richiesta anche la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, quando diverso dal Comune.
2. La gestione tecnica, amministrativa delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, ad esclusione delle insegne d'esercizio e tende parasole per le quali si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento edilizio, spetta al Servizio di Polizia Municipale cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il Responsabile del predetto Servizio, entro 60gg dalla richiesta, rilascia e sottoscrive gli atti di autorizzazione, i rinnovi, le revoche nonché la verbalizzazione delle occupazioni abusive o realizzate in difformità agli atti di autorizzazione o comunica, motivandolo, il diniego al rilascio dell'autorizzazione.
3. Il Servizio di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento nell'ambito del territorio comunale e trasmette in copia, alla ditta concessionaria del servizio di riscossione ed accertamento dell'imposta di pubblicità nonché dei diritti sulle pubbliche affissioni a norma degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tutte le autorizzazioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive o quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.
4. Il Servizio di Polizia Municipale verifica che tutti i mezzi pubblicitari già collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengano adeguati alle norme dallo stesso previste o, in alternativa rimossi, entro il 31 dicembre 2004. Entro il medesimo termine devono essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari in contrasto con le presenti norme per i quali non sia possibile il loro adeguamento.

Articolo 49

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intende installare o modificare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, sia fuori che all'interno del centro abitato deve presentare apposita domanda scritta, in duplice copia, al Comune contenente:
 - a) le generalità complete del richiedente o del suo legale rappresentante, nonché quelle del soggetto reclamizzato ed i rispettivi codici fiscali e/o partita IVA;
 - b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari nonché documentazione fotografica;
 - c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante;
2. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo ed a quanto previsto dalla modulistica indicata dall'ufficio competente.
3. Le domande presentate e non completate dei documenti richiesti saranno archiviate.

Articolo 50

Allegati alla domanda

1. La domanda deve essere corredata dal preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è chiesta su strade statali,

regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale, sia quando l'installazione è chiesta su strade comunali ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti, salvo quanto previsto dagli artt. 2 comma 7 e 26 comma 3 del codice della strada.

2. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici ed i disegni illustrativi indicanti:
 - a) il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
 - b) un'autodichiarazione, redatta in conformità alle norme vigenti, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità i materiali utilizzati per la loro fabbricazione e per la eventuale struttura di sostegno;
 - c) le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49, comma 3 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con DPR 16.12.1992, n. 495;
 - d) inquadramento territoriale in scala non superiore a 1:2000;
 - e) un progetto in scala 1:50 completo delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria in scala idonea indicante il sito di installazione comprensiva di rilievo fotografico urbano adiacente;
 - f) bozzetto del messaggio da esporre ;

Articolo 51

Uso e durata dell'autorizzazione

1. Salvo i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione ha **validità per un periodo di tre anni**, solo per la località, la superficie e le installazioni autorizzate ed è rinnovabile nei modi previsti dal successivo art. 52;

Articolo 52

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - Rispettare nella effettuazione della pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali dal Codice della Strada;
 - Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno nonché effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
 - Applicare su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato a titolo permanente, saldamente fissato, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati i seguenti dati:
 - a) soggetto titolare;
 - b) numero, data ed Ente che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - c) ditta produttrice del cartello o mezzo pubblicitario;
 - d) data di scadenza dell'autorizzazione;

La targhetta o la scritta di cui sopra dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Articolo 53

Rinnovo dell'autorizzazione

1. Almeno 60 giorni liberi prima della scadenza dell'autorizzazione l'interessato deve richiederne l'eventuale rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.
2. Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non risultino modifiche dell'impianto pubblicitario, è soggetto a comunicazione contenente l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche.
3. Il rinnovo non può essere concesso se gli interessati non risultano in regola con il pagamento dell'imposta e/o in contrasto con le nuove disposizioni..

Articolo 54

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento o non rinnovata, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.
3. L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure, essendo in ritardo con il pagamento dell'imposta, non ha adempiuto al pagamento delle rate entro 15 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
4. La revoca dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del residuo dell'imposta pagata.
5. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere l'imposta pagata in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 55

Sanzioni amministrative

1. L'Autorità competente di cui al precedente art. 48 verifica l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, come definiti dai precedenti articoli, ed in assenza della autorizzazione provvede ad erogare apposita sanzione amministrativa così come prevista dalle vigenti disposizioni di legge. In caso di installazione di più di un cartello o mezzo pubblicitario si applica la sanzione di cui sopra aumentata di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.
2. L'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, come definiti dai precedenti articoli, effettuata in difformità all'autorizzazione rilasciata è assoggettata a sanzione amministrativa così come prevista dalle vigenti disposizioni normative.
3. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici disposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate o in assenza di autorizzazione o in difetto di pagamento della relativa imposta dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 8 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio addebitando le spese ai responsabili della violazione.
4. In attesa della rimozione, il comune può procedere all'immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
5. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente, si applica la procedura stabilita dagli artt.16 e seguenti della Legge 24.11.1981 n°689.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 56
Norma finale di rinvio

1. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni, collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere mantenuti anche in deroga. L'obbligo di adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione della sua sostituzione.
2. Fatto salvo lo stato di fatto dei mezzi pubblicitari esistenti sul territorio alla data di approvazione del presente regolamento è fatto obbligo e condizione e necessaria per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Articolo 57
Abrogazioni delle precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano con esso in contrasto o incompatibili.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e succ. mod. nonché alle norme legislative vigenti in materia.